

Decreto federale sulla viticoltura

Modifica del 21 giugno 1996

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 1995¹⁾,
decreta:

I

Il decreto federale del 19 giugno 1992²⁾ sulla viticoltura è modificato come segue:

Sezione 6a: Controllo del commercio dei vini

Art. 23a Controllo della contabilità e della cantina

¹ Per proteggere le denominazioni, il commercio dei vini è sottoposto al controllo della contabilità e della cantina.

² Per commercio dei vini s'intende la compera e la vendita di vini, mosti, prodotti contenenti vino e succhi d'uva nonché il loro trattamento e deposito a scopo di vendita.

Art. 23b Obblighi riguardanti il commercio dei vini

¹ Chiunque, ai sensi dell'articolo 23a capoverso 2, commercia vini deve:

- a. poter esibire un'iscrizione valida nel registro di commercio;
- b. annunciare l'inizio della sua attività alle autorità di controllo;
- c. tenere la contabilità sull'insieme delle transazioni riguardanti prodotti di cui all'articolo 23a capoverso 2;
- d. allestire ogni anno un inventario delle scorte di vino e calcolare la cifra d'affari annua in termini quantitativi;
- e. concedere alle autorità di controllo accesso alle cantine, ai locali di deposito e d'amministrazione;
- f. fornire alle autorità di controllo informazioni e consentire loro di eseguire le necessarie inchieste e di prelevare campioni.

² Il Consiglio federale può fissare ulteriori obblighi.

¹⁾ FF 1995 IV 589

²⁾ RS 916.140.1

³ Per quanto la protezione delle denominazioni non sia pregiudicata, il Consiglio federale può prevedere agevolazioni e eccezioni, segnatamente per:

- a. produttori che vendono i loro prodotti esclusivamente a rivenditori finali e a consumatori finali;
- b. aziende che commerciano i prodotti di cui all'articolo 23a capoverso 2 esclusivamente in bottiglia o vendono simili prodotti per il consumo sul posto;
- c. aziende che sono sottoposte ad un controllo cantonale equivalente.

Art. 23c Organizzazione del controllo

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni più precise in materia di controllo e designa le autorità di controllo. Può affidare attività di controllo ad organizzazioni di diritto privato.

² Gli uffici della Confederazione e dei Cantoni forniscono, su richiesta, alle autorità di controllo le informazioni pertinenti.

Art. 23d Emolumenti

¹ Per coprire i costi le autorità di controllo prelevano emolumenti.

² Il Dipartimento emana prescrizioni in materia di emolumenti.

Art. 32 cpv. 1 lett. d

¹ Chiunque, intenzionalmente:

...

d. contravviene agli obblighi di cui all'articolo 23b,
è punito con la multa.

II

¹ Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 1996

Il presidente: Schoch

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 21 giugno 1996

Il presidente: Leuba

Il segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 2 luglio 1996¹⁾

Termine di referendum: 1° ottobre 1996

¹⁾ FF 1996 III 107

Decreto federale sulla viticoltura Modifica del 21 giugno 1996

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1996
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	02.07.1996
Date	
Data	
Seite	107-108
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 620

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.